

D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE

Iniziativa promossa dagli SPISAL ULSS 20, 21, 22 in collaborazione con: Apindustria Verona, Casartigiani Verona, CGIL, CISL, UIL, CNA Verona, Confindustria Verona, INAIL, Confartigianato, Confesercenti, Direzione Provinciale del Lavoro, Collegio Costruttori Edili Verona, A.P.I.M.A. Verona, C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti

EDILIZIA

Analisi del TITOLO IV (artt. 88-160)

Relatore: arch. Riccardo Rutigliano

Venerdì 4 luglio 2008
Sala Convegni Centro Servizi Banca Popolare di Verona

Hanno partecipato:

Gruppo Coordinato dal Dott. Flavio Coato (SPISAL-ULSS 22)

Manuela Peruzzi (SPISAL ULSS 20), Marco Trotti (SPISAL ULSS 20), Giovanni De Togni (SPISAL ULSS 20), Laura Gaburro (SPISAL ULSS 21), Lorenzo Casarotti (SPISAL ULSS 21), (Massimo Peruzzo (SPISAL ULSS 22), Giorgio Perlini (SPISAL ULSS 22), Maurizio Croin (INAIL VR), Vito Perina (INAIL), Andrea Panciera (Dir. Prov. Lavoro), Pierpaolo Mileto (UPA-CONFARTIGIANATO), Vittorio Bergamini (CNA-VERONA), Luigi Cerfogli (DIREZIONE LAVORO, Bonaventura Palumbo (DIREZIONE LAVORO), Antonio Belviso (CISL), Isacco Bertoncelli (CPT VR), Carmine Fiorellino (CPT VR), Riccardo Rutigliano (CPT-VR), Luigino Torneri (CASARTIGIANI), , Mauro Viani (APINDUSTRIA VR), Davide Zardini (FILCA-CISL), Claudio Burti (CPT VR), Emanuele Bucelli (CPT VR), Massimo Begal (POLIZIA MUNICIPALE VERONA), Maurizio Stoppa (ANCE VERONA Collegio Costruttori edili), Arianna Ambrosi (CONFESERCENTI),

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (R. L.)

Art. 89/1c - D.Lgs n. 81/08 :

E' obbligatoria la sua designazione?

Privati → **NON** si può rispondere in maniera certa.

Pubblici → **SI**

Chi può essere designato come Responsabile Lavori?

Privati → **SOLO** il Progettista per R. L. in fase di Progettazione
SOLO il Direttore Lavori per R. L. in fase di Esecuzione

Pubblici → **SOLO** il R. U. P.

Il conferimento dell'incarico deve essere formalizzato?

Privati → **E' CONSIGLIABILE** in attesa di chiarimenti istituzionali

Pubblici → **NO**

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP)

Art. 90/3 - D.Lgs n. 81/08

E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese?

Privati → **SI** solo se i lavori sono soggetti a Permesso di Costruire
Pubblici → **SI sempre**

Altra novità consiste nel fatto che la nomina è indipendente dai rischi particolari compresi nell'All. II e dai 200 Uomini Giorno di entità presunta del cantiere.

Chi può essere designato come CSP ?

Publici e Privati → **SOLO** coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
Ivi compreso il Committente o il Responsabile Lavori

Quali sono i suoi obblighi?

Publici e Privati → -- **Redigere il PSC** art. 100/1 – contenuti in All. XV
-- **Predisporre il Fascicolo** – contenuti in All. XVI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA ESECUZIONE (CSE)

Artt. 89/1f-90/4/5-92/2 - D.Lgs n. 81/08

E' obbligatoria la sua designazione in presenza **di più** imprese?

Pubblici e Privati → **SI**

Chi può essere designato come CSE ?

Pubblici e Privati →

SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
Escluso : Datore di Lavoro *e dipendenti delle imprese
Esecutrici o RSPP designato dal Datore di Lavoro*

Quali sono i suoi obblighi?

Pubblici e Privati soggetti a Perm. di C. → Obblighi di cui all'art. 92/a-f

Privati senza Perm. di C. → Redige PSC e Fasc. + Obblighi di cui all'art. 92/a-f

IMPRESA AFFIDATARIA

Artt. 89/1i - 97 - D.Lgs n. 81/08

Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08

L'impresa Affidataria viene concepita per :



Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere (catene di subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.)



Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è riuscito a svolgere al meglio



Assecondare quello che è l'orientamento attuale della gestione della commessa nel settore Edile.

IMPRESA AFFIDATARIA

Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08

Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria?

→ Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC

→ Verificare, conformemente all'Alleg. XVII, l'idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell'art. 26.

→ Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).

→ Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Artt. 89/11 – All. XVII - D.Lgs n. 81/08

Definizione:

Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell'opera.



Altra importante novità è che vengono elencati nell'Allegato XVII i documenti che dovranno essere **esibiti** dalle imprese e dai Lavoratori Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale.



In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico professionale con le modalità riportate nell'Allegato XVII è un obbligo che ricade sul Datore di Lavoro committente.

IDONEITA' T. P. -- ALLEGATO XVII

All. XVII - D.Lgs n. 81/08

1) **DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE**

- ➡ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➡ Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
- ➡ Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- ➡ Elenco dei DPI forniti
- ➡ Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.
- ➡ Nomina R.L.S.
- ➡ **Attestati di formazione**
- ➡ Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria
- ➡ D.U.R.C.
- ➡ Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi

IDONEITA' T. P. -- ALLEGATO XVII

All. XVII - D.Lgs n. 81/08

2) **DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI**

- ➡ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➡ Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- ➡ Elenco dei DPI in dotazione;
- ➡ Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria
- ➡ D.U.R.C.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08

Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria:

IN ASSENZA DI

DURC

PSC

FASCICOLO

NOTIFICA

L'Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione
concedente affinché, quest'ultima, possa procedere alla
SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE

Artt. 96 /1b e 109 - D.Lgs n. 81/08

Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della recinzione:

Il Datore di Lavoro deve:

Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili ed individuabili.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad **impedire l'accesso agli
estranei alle lavorazioni.**

Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si ravvisa
per le imprese stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi se
vorranno evitare di posizionare centinaia di metri di recinzione.

LAVORI IN QUOTA

Capo II art. 107 D.Lgs n. 81/08

Definizione:

*Per lavoro in quota si intende “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a **mt. 2 rispetto ad un piano stabile.**”*

La definizione non è una novità in quanto essa era già integralmente riportata nel D.Lgs 235/05.

Questa, però, è una ghiotta occasione per ottenere chiarimenti istituzionali su cosa si intenda per “**piano stabile**” e, soprattutto, se il **pianale del ponteggio** possa essere considerato tale visto che anche il gruppo di lavoro non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla questione.

Secondo la prima interpretazione la distanza fra la gronda e l’ultimo pianale del ponteggio non deve superare i cm. 50 (art. 146 comma 3).

Secondo l’altra interpretazione ci si aggancia al concetto del sottoponte di sicurezza che, a maggior ragione, trova applicazione con quote inferiori ai mt. 2.50 previsti (art. 128 comma 1).

ASPETTI TECNICI VARI

Capo II D.Lgs n. 81/08

Art. 111: il Datore di Lavoro dispone affinché sia vietato **assumere e somministrare bevande alcoliche** e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Artt. 83 e 117 – All. IX : *Lavori in prossimità di parti attive* - non c'è più la distanza minima di 5 mt. Ma ci si rifà alle distanze riportate sulla tab. 1 dell'Allegato IX che variano, in funzione della tensione elettrica presente, con un minimo fissato a mt. 3.00. E' importante la valutaz. del rischio reale

Art. 119 comma 7: *Pozzi, scavi e cunicoli* – all'esterno deve essere prevista adeguata assistenza di personale e mezzi idonei per recuperare l'infortunato anche riverso e privo di sensi. La dimensione dei tombini deve essere adeguata al transito di un corpo riverso. Se non è previsto l'accesso personale, la dimensione del tombino deve essere tale da permettere solo il passaggio della tubazione. Il problema si ravvisa per sanare le situazioni già esistenti e sul coinvolgimento dei costruttori.

ASPETTI TECNICI VARI

Capo II D.Lgs n. 81/08

Art. 130 : *Andatoie e passerelle* – Sebbene non venga richiamato nell'Allegato XVII alla voce 2.1.4 Tavolati – si trova esplicito riferimento alle caratteristiche del pianale di calpestio di andatoie e passerelle. Il robusto parapetto in buono stato di conservazione è previsto, invece, per altezze maggiori di mt. 2.

Art. 138 : *Norme particolari* –

Consentito:

- un distacco del pianale del ponteggio dalla muratura max di cm. 30 (ovviamente durante le opere di manutenzione, quando è già presente una muratura).
- altezza dei parapetti che superino di almeno 1 mt. il piano di gronda e almeno 95 cm. il piano di calpestio
- altezza della tavola fermapiede di almeno 15 cm.